



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado
Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168
E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it
Sito: www.iccaffarobricherasio.edu.it.
C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

Bricherasio, li 23/08/2021

Circolare n.169/2021

I.C. - "A. CAFFARO"-BRICHERASIO Prot. 0007334 del 23/08/2021 (Uscita)

A tutto il personale dell'Istituto

OGGETTO: Certificazione verde Covid 19. URGENTE.

Il decreto-legge n.111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” introduce, all’art.6 comma 1, dal 01 settembre al 31 dicembre 2021 la “certificazione verde Covid 19” per tutto il personale scolastico.

Il Ministero dell’Istruzione, con nota n.1237 del 13/08/2021 ha fornito un parere tecnico in merito al decreto-legge n.111/2021 a firma del Capo Dipartimento, Stefano Versari.

Si allega una parte del suddetto parere relativa alla “certificazione verde Covid 19” invitando tutto il personale scolastico a leggerla con cura. Si richiama in particolare l’attenzione sul fatto che il decreto – legge prevede per il personale scolastico l’obbligo di “possesso” e il dovere di “esibizione” della suddetta certificazione verde.

Estratto dalla nota del Ministero dell’Istruzione n.1237 del 13/08/2021:

4) La “certificazione verde COVID-19”: ulteriore misura determinante per la sicurezza.

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19”¹⁰ per tutto il personale scolastico. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde.

La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche

e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105" e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.

Si sottolinea, come indicato nello stralcio sopra riportato, che il personale scolastico ha l'obbligo di possedere e il dovere di esibire la certificazione verde e non il risultato del tampone o il certificato di avvenuta vaccinazione. Quindi una volta effettuata la vaccinazione (prima dose, monodose, completa) o avere effettuato un tampone è necessario ottenere "la certificazione verde Covid 19".

In relazione alle conseguenze del mancato possesso della certificazione verde Covid 19 si riporta un altro stralcio del parere citato in precedenza:

Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione della "certificazione verde COVID-19" da parte del personale della scuola. La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Il Decreto-legge 111/2021 infine prevede che a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Stante quanto sopra riportato, i lavoratori tutti sono esortati ad attenersi alle disposizioni e sono da ritenersi informati in merito con la presente.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Cordiali saluti.

**La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Beatrice Rosa RUSSO**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993)